



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.12.2003
COM(2003)791 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Salvo espressa deroga disposta dal Consiglio, i vini originari di paesi terzi che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria non possono essere offerti al consumo umano diretto nella Comunità. La procedura di deroga è prevista all'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, e 2204 30 10 ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d'America, possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001.

Tuttavia, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b) del suddetto allegato, l'autorizzazione è valida fino all'entrata in vigore dell'accordo sul commercio del vino risultante dai negoziati condotti con gli Stati Uniti d'America e riguardante in particolare le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

La Commissione propone di mantenere l'autorizzazione fino al termine dei negoziati attualmente in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti ai fini della conclusione di un accordo sul commercio del vino, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

La proposta non ha alcun impatto finanziario sul bilancio comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In deroga all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio² autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dalle norme comunitarie. Per le pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2003.
- (2) Tenuto conto del fatto che i negoziati bilaterali in corso con gli Stati Uniti d'America non si concluderanno prima della fine dell'anno e per evitare di perturbare gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1037/2001 fino all'entrata in vigore dell'accordo risultante da tali negoziati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1037/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1037/2001, la data "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data "31 dicembre 2004".

¹ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA					
1. LINEA DI BILANCIO: 05 02 09				STANZIAMENTI: 1 381 milioni di euro	
2. TITOLO: Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999					
3. BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato					
4. OBIETTIVO: Prorogare di un anno il regime in vigore.					
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO 2004 (milioni di euro)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2005 (milioni di euro)	
5.0	SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRI SETTORI	p.m.	p.m.	p.m.	
5.1	ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE	–	–	–	
		2006	2007	2008	2009
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	–	–	–	–
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	–	–	–	–
5.2 METODO DI CALCOLO: –					
6.0	POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ/NO
6.1	POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STORNO DI FONDI TRA CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ/NO
6.2	NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				SÌ/NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SÌ/NO
OSSERVAZIONI: Trattasi di una deroga che consente di importare vini statunitensi nella Comunità. Il provvedimento potrebbe avere un impatto sulle spese comunitarie, dato l'afflusso di quantità supplementari di vino sul mercato. Tuttavia, tale impatto non è misurabile.					